Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 maggio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sui c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(4885)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 maggio 1970, n. **288**.

Rivalutazione dei compensi per alloggi forniti dai comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella *A* annessa al regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai Comuni, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 374, e successive modificazioni, relativa alle tariffe dei compensi per gli alloggi dovuti dai comuni agli ufficiali ed alle truppe di passaggio o in precaria residenza, è sostituita dalla seguente:

Gradi e qualità	Alloggi spettanti	Compensi giornalieri
Ufficiali:		
Ufficiali generali	due camere	L. 1.000
Ufficiali superiori compresi i primi capitani	una camera	» 600
Ufficiali inferiori	una camera	» 400
Sottufficiali:		
Marescialli	una camera ogni due	» 300
Sottufficiali di grado inferiore a maresciallo per ogni persona	con letto e lume	» 100
Truppa:		
Graduati e soldati per ogni persona	con letto e lume	» 50
Per ogni sottufficiale, caporale o soldato	in locale vuoto senza altra fornitura	» 15
Quadrupedi:		
Cavalli degli ufficiali e della truppa per ogni capo	in scuderia con paglia, lume e attrezzi da stalla	» 80
	in locali vuoti senza altra fornitura	» 15
Locali per uso ufficio, infermerie, magazzini, autorimesse ed officine, per ogni metro quadrato di superficie		» 7

Art. 2.

Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a variare le tariffe stabilite nella tabella di cui all'articolo precedente con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per la grazia e giustizia e sentito il parere del Consiglio di Stato.

La variazione delle tariffe potrà essere adottata, in riferimento all'indice ufficiale dei prezzi dei fitti, subordinatamente ad una percentuale in variazione allo indice stesso non inferiore al 20 per cento.

Art. 3.

La legge 25 maggio 1954, n. 329, è abrogata.

Art. 4.

Alla maggiore spesa annua di lire 30 milioni derivante dalla presente legge si fa fronte con i normali stanziamenti del capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1970 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1970

SARAGAT

Rumor — Tanassi — Colombo

Visto, *il Guardasigilli*: Reale

LEGGE 11 maggio 1970, n. **289**.

Norme interpretative e modificative della legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente il trattenimento in servizio a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini del computo dei cinque anni di servizio effettivo richiesti dal primo comma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, la frazione di anno superiore a sei mesi deve intendersi come anno intero.

Nello stesso primo comma dell'articolo 6 della citata legge le parole « escluso quello corrispondente alla ferma di leva » sono sostituite dalle seguenti: « escluso, per tutte e tre le forze armate, il periodo corrispondente alla durata della ferma di leva presso l'Esercito e l'Aeronautica».

Art. 2.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento i quali, per effetto del disposto di cui al precedente articolo, raggiungono alla data del 31 dicembre 1968 il limite di anni di servizio indicato nell'articolo 6, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 371, possono chiedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere trattenuti in servizio fino al compimento del periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione e, comunque, non oltre il raggiungimento dei li-

miti di età per il collocamento in congedo assoluto. Se già collocati in congedo, gli ufficiali stessi sono richiamati in servizio, previo versamento all'erario del premio di ferma eventualmente riscosso, ai sensi dell'articolo 3 della citata legge 28 marzo 1968, n. 371.

Gli ufficiali di cui al comma precedente e quelli in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge quali trattenuti o richiamati con diritto a pensione acquisito, appartenenti alla categoria della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello, possono, in deroga alle vigenti disposizioni, conseguire una promozione. L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo.

Art. 3.

Gli ufficiali di complemento dei servizi automobilistico, commissariato, amministrazione e sanitario dello Esercito che furono esclusi dal beneficio della legge 16 novembre 1962, n. 1622, relativa all'immissione nel « Ruolo speciale unico » delle Armi di cavalleria, fanteria, artiglieria e genio e che alla data del 31 dicembre 1968 abbiano prestato, anche in più riprese, almeno quindici anni di servizio effettivo ed alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti, permangono, a domanda, in detta posizione, fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge 10 aprile 1954, n. 113, tabella 1, e successive modificazioni.

Se già collocati in congedo, ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, gli ufficiali predetti sono richiamati in servizio.

La domanda di trattenimento in servizio dovrà essere presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Per l'anno 1970, a parziale ripianamento delle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori del « Ruolo speciale unico » delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, il Ministro per la difesa ha facoltà di bandire un concorso straordinario per titoli ed esami per la nomina di duecento sottotenenti in servizio permanente del ruolo stesso.

Il concorso straordinario è riservato agli ufficiali di complemento delle predette Armi in servizio od in congedo, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato, anche in più riprese, almeno due anni di servizio effettivo, escluso quello corrispondente alla ferma di leva, e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

Per lo svolgimento del concorso straordinario si osservano le norme di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 16 novembre 1962, n. 1622.

I vincitori del concorso di cui ai precedenti commi sono nominati sottotenenti in servizio permanente con la decorrenza prevista nell'articolo 7, secondo comma, della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.500.000 per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3202 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo e ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — TANASSI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 11 maggio 1970, n. **290**.

Riapertura e proroga del termine stabilito dall'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518, per la presentazione di proposte al valor militare per i caduti, i comuni e le provincie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è prorogato fino al 31 dicembre 1970 per la presentazione di proposte al valor militare per i caduti, i comuni e le province.

Le proposte con le relative documentazioni dovranno essere inviate alla commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valor militare — Ministero della difesa —, istituita con la legge 28 marzo 1968, numero 341.

Art. 2.

Sono considerate inoltrate nel termine legale le domande per il riconoscimento della qualifica e le proposte per le decorazioni al valor militare previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518, formulate entro il 30 giugno 1948 che, sulla base degli elementi in possesso dell'ufficio per il servizio riconoscimento qualifiche e per le ricompense ai partigiani, risultino regolarmente acquisite agli atti dell'ufficio stesso prima dell'entrata in vigore della legge 28 marzo 1968, n. 341.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1970.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore costiero « Porto d'Ischia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore costiero « Porto d'Ischia » è iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 16 febbraio 1970.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1970

SARAGAT

GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1970
Registro n. 12 *Difesa, foglio n.* 107

(4699)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1970.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 319;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Padova presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Renzi dott. Renzo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Tamborino dott. Antonio, funzionario dell'ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Leo dott. ing. Aldo, rappresentante del genio civile;

Voltan comm. Guerrino, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Menegalle per. agr. Giovanni, rappresentante dello ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Capuzzo Vincenzo, Benvegnù Pasini Giulio, Lazzaretto Pietro, Borin Angelo, Meneghini Vittorio, Baldin Raffaello e Destro Antonio, rappresentanti dei lavoratori;

Barcaro rag. Renzo, Franchin per. agr. Alfredo, Vianello dott. Luigi e Chiabrera dott. Bruno, rappresentanti dei datori di lavoro;

Meneghetti dott. Gioacchino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1970
Registro n. 4 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 191

(4465)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1970.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 227;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di La Spezia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Brianza dott. Aldo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Candido dott. Giuseppe, funzionario dell'ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Ruggiero ing. princ. Giuseppe, rappresentante del genio civile;

Macchiavelli dott. Pier Emanuele, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Torracca dott. Mario, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Santelli Gualtiero, Mele Arcangelo, Manlio Gino, Morelli Florio, Langianni Serafino, Pietra Archimede e Cerri Mauro, rappresentanti dei lavoratori;

Manfredi dott. Giovanni, Codeglia dott. Arturo, Perioli ing. Alfredo e Bellotti dott. Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Danese geom. Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1970
Registro n. 4 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 192

(4463)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1970.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 312;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Udine presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Sbuelz dott. Luciano, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Arena dott. Francesco, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Maraffi ing. Giovanni, rappresentante del genio civile;

De Colle dott. Francesco, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Pezzali dott. Antonio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bellina Eligio, Fattoretto Danilo, Canzutti Aldo, Balbusso Ennio, Burg Luigi, Petrozzi Carlo e Filippini Guido, rappresentanti dei lavoratori;

Bulligan Bruno, Caruzzi per. agr. Ermanno, Miani cav. uff. Norino e Ingenito Francesco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Ferrin Romano, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1970
Registro n. 4 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 190

(4464)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1970.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1969, registro n. 14, foglio n. 346, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Cremona;

Vista la nota n. 3620 del 25 settembre 1969, con la quale la camera sindacale provinciale di Cremona della U.I.L. prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante rag. Giorgio Chiozza, a causa di altri impegni assunti dal medesimo, con il sig. Renato Bandera;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Renato Bandera è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Cremona, quale rappresentante della U.I.L., in sostituzione del rag. Giorgio Chiozza.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1970
Registro n. 4 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 371

(4577)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1970.

Proroga della chiusura della gestione liquidatoria della cassa conguaglio tariffe elettriche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 4 ottobre 1969) col quale, a norma dell'art. 11 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge n. 561 del 17 aprile 1956, è stato nominato il dott. Adriano Astarita, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato, liquidatore unico della cassa conguaglio tariffe elettriche, posta in liquidazione con provvedimento CIP n. 1012 del 27 settembre 1962;

Considerato che non è stato possibile pervenire alla definizione di alcune pendenze della cassa stessa;

Decreta:

Il termine del 28 febbraio 1970, fissato dal citato decreto ministeriale 3 agosto 1969 per la chiusura della gestione liquidatoria della cassa conguaglio tariffe elettriche, viene prorogato al 30 giugno 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1970

Il Ministro: COLOMBO

(4589)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1970.

Autorizzazione al comune di Ceglie Messapico a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio per la pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 14 giugno 1966, numero 218, della giunta municipale del comune di Ceglie Messapico;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Brindisi approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 50.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Ceglie Messapico un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Corrado Padolecchia il comune di Ceglie Messapico è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 50.000.000 (cinquantamilioni) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Ceglie Messapico un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 3.055.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di lire 50.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 20 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1968.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento al 30 giugno di ciascun anno direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Ceglie Messapico il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzione scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 4 marzo 1970

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 10 *Grazia e giustizia, foglio n.* 382

(4563)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 18 aprile 1970 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Kaj Eric Pyy, vice console onorario di Danimarca a Savona.

(4428)

In data 18 aprile 1970 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Anthony Martin Michael Donnellan, vice console di Australia a Milano.

(4429)

In data 18 aprile 1970 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Klas Eric Kjällquist, vice console di Svezia a Baia Domizia.

(4430)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Melito Irpino

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1970 n. 271, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1970, registro n. 7 lavori pubblici, foglio n. 293, il termine per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Melito Irpino (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni è prorogato al 21 febbraio 1972.

(4546)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Bonito

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1970 n. 272, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1970, registro n. 7 lavori pubblici, foglio n. 294, il termine per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Bonito (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni è prorogato al 21 febbraio 1972.

(4547)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Altavilla Silentina

Con decreto 2 marzo 1970, n. 866 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in comune di Altavilla Silentina (Salerno), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 27 mappale 251 ½ della superficie di mq. 23 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 6 marzo 1969, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Salerno; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(4548)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mazzarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970, il comune di Mazzarino (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 194.621.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4799)

Autorizzazione al comune di Motta Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970, il comune di Motta Camastra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.719.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4800)

Autorizzazione al comune di Monforte San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970, il comune di Monforte San Giorgio (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4801)

Autorizzazione al comune di Venetico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970, il comune di Venetico (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4802)

Autorizzazione al comune di Alagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1970, il comune di Alagna (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4803)

Autorizzazione al comune di Arborea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970, il comune di Arborea (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4804)

Autorizzazione al comune di Maiori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1970, il comune di Maiori (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.981.821, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4805)

Autorizzazione al comune di Marano di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1970, il comune di Marano di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.233.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4806)

Autorizzazione al comune di Maccastorna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1970, il comune di Maccastorna (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.783.959, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4807)

Autorizzazione al comune di Neviano degli Arduini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1970, il comune di Neviano degli Arduini (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.876.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4808)

Autorizzazione al comune di Pescarolo ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1970, il comune di Pescarolo ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.145.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4809)

Autorizzazione al comune di Pieranica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1970, il comune di Pieranica (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.506.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4810)

Autorizzazione al comune di Ripalta Guerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1970, il comune di Ripalta Guerina (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.104.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4811)

Autorizzazione al comune di Salvirola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1970, il comune di Salvirola (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.034.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4812)

Autorizzazione al comune di Solarolo Rainerio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1970, il comune di Solarolo Rainerio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.070.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4813)

Autorizzazione al comune di Villafranca in Lunigiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1970, il comune di Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.115.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4814)

Autorizzazione al comune di Azzanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1970, il comune di Azzanello (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.359.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4716).

Autorizzazione al comune di Caggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1970, il comune di Caggiano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.291.543, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4717).

Autorizzazione al comune di Controne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1970, il comune di Controne (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.113.247, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4718).

Autorizzazione al comune di Cappella Cantone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1970, il comune di Cappella Cantone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.609.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4719).

Autorizzazione al comune di Castelvisconti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1970, il comune di Castelvisconti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.943.730 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4720).

Autorizzazione al comune di Felonica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1970, il comune di Felonica (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.689.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4721).

Autorizzazione al comune di Gabbioneta Binanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1970, il comune di Gabbioneta Binanuova (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.873.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4722).

Autorizzazione al comune di Lusciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1970, il comune di Lusciano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.597.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4723).

Autorizzazione al comune di Meleti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1970, il comune di Meleti (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.545.181, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4724).

Autorizzazione al comune di Pieve di Coriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1970, il comune di Pieve di Coriano (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.242.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4725).

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Giacomo Pirolli nato a Roma il 14 giugno 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Modena in data 19 aprile 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(4489)

Il dott. Massimo Boni, nato a Correggio (Reggio Emilia) il 19 giugno 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Modena in data 30 aprile 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(4490)

Il dott. Filadelfo Ossino, nato a Lentini (Siracusa) il 23 gennaio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Catania in data 20 maggio 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(4491)

Il dott. Antonio Pesaresi, nato a Trento il 14 dicembre 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 19 maggio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(4492)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Mario Polelli, nato a Molinella (Bologna) il 9 agosto 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze agrarie conseguito presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, rilasciato l'8 luglio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4468)

La dott.ssa Anna Maria Valenzi, nata a Roma il 28 maggio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 29 novembre 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4478)

Smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea

Il dott. Emanuele Salvidio, nato ad Acri (Cosenza) il 25 maggio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4480)

La dott.ssa Giulia Ingrao in Sebastiani, nata a Pontecorvo (Frosinone) il 28 marzo 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere rilasciatole dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4483)

La dott.ssa Angela De Dominicis, nata a Pratola Peligna (l'Aquila) il 22 aprile 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere rilasciatole dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4482)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 11

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Consolidato 3,50 % (1906)	855990 (nuda propr.)	Rizzuto Pier Fedele di Giacomo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Carfizzi (Catanzaro). *Annotazione*: L'usufrutto vitalizio spetta a Rizzuto Pietro Fedele fu Fedele, domiciliato a Carfizzi (Catanzaro) .	29.000

Roma, addì 30 aprile 1970

(4267)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1970 al 28 febbraio 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 170/70, n. 331/70 e n. 357/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:

— da Paesi terzi;

— dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi			Importazioni da: SAMA e PTOM		
			dal 1°-2-1970 al 23-2-1970	dal 24-2-1970 al 26-2-1970	dal 27-2-1970 al 28-2-1970	dal 1°-2-1970 al 23-2-1970	dal 24-2-1970 al 26-2-1970	dal 27-2-1970 al 28-2-1970
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	567,50 (1)	567,50 (1)	567,50 (1)	492,50 (1)	492,50 (1)	492,50 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	5.986,85	5.986,85	5.986,85	5.674,35	5.674,35	5.674,35
11.01-D	12	Farina di avena	5.538,10	5.538,10	5.538,10	5.225,60	5.225,60	5.225,60
11.01-E		Farina di granturco:						
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	4.521,25	4.521,25	4.521,25	4.208,75	4.208,75	4.208,75
	18	II. altra	2.541,25	2.541,25	2.541,25	2.385,00	2.385,00	2.385,00
11.01-F	22	Farina di riso	3.028,75	3.028,75	3.028,75	2.872,50	2.872,50	2.872,50
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	3.895,60	3.895,60	3.895,60	3.583,10	3.583,10	3.583,10
11.01-H	28	Farina di miglio	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.743,75	2.743,75	2.743,75
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo o di durra	2.384,35	2.543,75	2.543,75	2.228,10	2.387,50	2.387,50
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-2-1970 al 23-2-1970	Paesi terzi dal 24-2-1970 al 26-2-1970	Paesi terzi dal 27-2-1970 al 28-2-1970	SAMA e PTOM dal 1°-2-1970 al 23-2-1970	SAMA e PTOM dal 24-2-1970 al 26-2-1970	SAMA e PTOM dal 27-2-1970 al 28-2-1970
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:						
		A. semole e semolini:						
	008	II. di segala	5.102,50	5.102,50	5.102,50	4.790,00	4.790,00	4.790,00
	012	III. di orzo	5.986,85	5.986,85	5.986,85	5.674,35	5.674,35	5.674,35
	015	IV. di avena	5.538,10	5.538,10	5.538,10	5.225,60	5.225,60	5.225,60
		V. di granturco, aventi tenore di sostanze grasse:						
		a. inferiore o uguale a 1,5%, in peso:						
	018	1. non destinati all'industria della birra	4.521,25	4.521,25	4.521,25	4.208,75	4.208,75	4.208,75
	022	2. destinati all'industria della birra (2)	1.209,35	1.209,35	1.209,35	896,85	896,85	896,85
	025	b. altri	2.541,25	2.541,25	2.541,25	2.385,00	2.385,00	2.385,00
	028	VI. di riso	3.028,75	3.028,75	3.028,75	2.872,50	2.872,50	2.872,50
	032	VII. di grano saraceno	3.895,60	3.895,60	3.895,60	3.583,10	3.583,10	3.583,10
	035	VIII. di miglio	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.743,75	2.743,75	2.743,75
	038	IX. di sorgo o di durra	2.384,35	2.543,75	2.543,75	2.228,10	2.387,50	2.387,50
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):						
	045	I. di frumento .	5.100,00	5.100,00	5.100,00	4.943,75	4.943,75	4.943,75
	048	II. di segala .	3.695,60	3.695,60	3.695,60	3.539,35	3.539,35	3.539,35
	052	III. di orzo . .	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.043,75	5.043,75	5.043,75
		IV. di avena:						
	055	a. avena spuntata .	3.117,50	3.117,50	3.117,50	2.961,25	2.961.25	2.961.25
	058	b. altra . .	4.801,25	4.801,25	4.801,25	4.645,00	4.645,00	4 645,00
	062	V. di granturco	3.897,50	3.897,50	3.897,50	3.741,25	3.741,25	3.741,25
	065	VI. di grano saraceno	3.341,25	3.341,25	3.341,25	3.185,00	3.185,00	3.185,00
	068	VII. di miglio	4.460,00	4.460,00	4.460,00	4.303,75	4.303,75	4.303,75
	072	VIII. di sorgo o di durra	3.651,25	3.901,25	3.901,25	3.495,00	3.745,00	3.745,00
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:						
	078	I. di frumento	6.103,10	6.103,10	6.103,10	5.946,85	5.946,85	5.946,85
	082	II. di segala	4.414,35	4.414,35	4.414,35	4.258,10	4.258,10	4.258,10
	085	III. di orzo . . .	8.193,75	8.193,75	8.193,75	7.881,25	7.881,25	7.881,25
	088	IV. di avena .	4.801,25	4.801,25	4.801,25	4.645,00	4.645,00	4.645,00
	092	V. di granturco . .	3.897,50	3.897,50	3.897,50	3.741,25	3.741,25	3.741,25
	095	VI. di grano saraceno	3.341,25	3.341,25	3.341,25	3.185,00	3.185,00	3.185,00
	098	VII. di miglio .	4.460,00	4.460,00	4.460,00	4.303,75	4.303,75	4.303,75
	102	VIII. di sorgo o di durra . .	3.651,25	3.901,25	3.901,25	3.495,00	3.745,00	3.745,00
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:						
	108	I. di frumento . .	3.947,50	3.947,50	3.947,50	3.791,25	3.791,25	3.791,25
	112	II. di segala .	2.870,60	2.870,60	2.870,60	2.714,35	2.714,35	2.714,35
	115	III. di orzo .	3.371,85	3.371,85	3.371,85	3.215,60	3.215,60	3.215,60
	118	IV. di avena . . .	3.117,50	3.117,50	3.117,50	2.961,25	2.961,25	2.961,25
	122	V. di granturco . .	2.541,25	2.541,25	2.541,25	2.385,00	2.385,00	2.385,00
	125	VI. di grano saraceno	2.186,85	2.186,85	2.186,85	2.030,60	2.030,60	2.030,60
	128	VII. di miglio	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.743,75	2.743,75	2.743,75

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-2-1970 al 23-2-1970	Paesi terzi dal 24-2-1970 al 26-2-1970	Paesi terzi dal 27-2-1970 al 28-2-1970	SAMA e PTOM dal 1°-2-1970 al 23-2-1970	SAMA e PTOM dal 24-2-1970 al 26-2-1970	SAMA e PTOM dal 27-2-1970 al 28-2-1970
11.02 (segue)	132	VIII. di sorgo o di durra . .	2.384,35	2.543,75	2.543,75	2.228,10	2.387,50	2.387,50
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		E. fiocchi:						
	138	I. di frumento	7.003,10	7.003,10	7.003,10	6.690,60	6.690,60	6.690,60
	142	II. di segala	5.102,50	5.102,50	5.102,50	4.790,00	4.790,00	4.790,00
	145	III. di orzo	6.617,50	6.617,50	6.617,50	6.305,00	6.305,00	6.305,00
	148	IV. di avena .	6.118,75	6.118,75	6.118,75	5.806,25	5.806,25	5.806,25
	152	V. di granturco . . .	4.521,25	4.521,25	4.521,25	4.208,75	4.208,75	4.208,75
	155	VI. di riso .	5.190,60	5.190,60	5.190,60	4.878,10	4.878,10	4.878,10
	158	VII. di grano saraceno	3.895,60	3.895,60	3.895,60	3.583,10	3.583,10	3.583,10
	162	VIII. di miglio	5.154,35	5.154,35	5.154,35	4.841,85	4.841,85	4.841,85
	165	IX. di sorgo o di durra	4.244,35	4.525,60	4.525,60	3.931,85	4.213,10	4.213,10
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:						
	172	I. di frumento	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.787,50	2.787,50	2.787,50
	175	II. altri	2.066,25	2.066,25	2.066,25	1.753,75	1.753,75	1.753,75
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
	01	A. denaturati	723,75	723,75	723,75	455,00	455,00	455,00
		B. altri:						
	07	I. non destinati alla fabbricazione di amido o di fecola .	4.826,85	4.826,85	4.826,85	3.651,85	3.651,85	3.651,85
	11	II. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2) . .	1.864,35	1.864,35	1.864,35	689,35	689,35	689,35
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	01	a. presentato sotto forma di farina	7.178,75	7.178,75	7.178,75	6.616,25	6.616,25	6.616,25
	04	b. altro	5.506,25	5.506,25	5.506,25	4.943,75	4.943,75	4.943,75
		II. altro:						
	11	a. presentato sotto forma di farina	6.173,75	6.173,75	6.173,75	5.611,25	5.611,25	5.611,25
	14	b. non nominato	4.755,60	4.755,60	4.755,60	4.193,10	4.193,10	4.193,10
	21	B. torrefatto	5.448,75	5.448,75	5.448,75	4.886,25	4.886,25	4.886,25
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	01	I. amido di granturco	1.864,35	1.864,35	1.864,35	801,85	801,85	801,85
	04	II. amido di riso	1.723,10	1.723,10	1.875,00	129,35	129,35	281,25
	07	III. amido di frumento	3.453,75	3.453,75	3.453,75	2.391,25	2.391,25	2.391,25
	14	IV. fecola di patate	1.864,35	1.864,35	1.864,35	801,85	801,85	801,85
	18	V. altri	1.864,35	1.864,35	1.864,35	620,60	620,60	620,60
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:						
		A. non torrefatti:						
	02	I. di frumento	13.722,50	13.722,50	13.722,50	4.347,50	4.347,50	4.347,50
	05	II. altri	10.371,25	10.371,25	10.371,25	996,25	996,25	996,25
	08	B. torrefatti	13.722,50	13.722,50	13.722,50	4.347,50	4.347,50	4.347,50

Numer della Tariffa	Numer della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-2-1970 al 23-2-1970	Paesi terzi dal 24-2-1970 al 26-2-1970	Paesi terzi dal 27-2-1970 al 28-2-1970	SAMA e PTOM dal 1°-2-1970 al 23-2-1970	SAMA e PTOM dal 24-2-1970 al 26-2-1970	SAMA e PTOM dal 27-2-1970 al 28-2-1970
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.046,25	6.046,25	6.046,25	1.046,25	1.046,25	1.046,25
	06	b. altri	4.239,35	4.239,35	4.239,35	801,85	801,85	801,85
		II. altri:						
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.046,25	6.046,25	6.046,25	1.046,25	1.046,25	1.046,25
	09	b. non nominati	4.239,35	4.239,35	4.239,35	801,85	801,85	801,85
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata .	6.046,25	6.046,25	6.046,25	1.046,25	1.046,25	1.046,25
	12	II. altri	4.239,35	4.239,35	4.239,35	801,85	801,85	801,85
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 35 %, in peso	920,60	920,60	920,60	920,60	920,60	920,60
		b. altri:						
	04	1. aventi tenore di amido superiore al 35% e inferiore o uguale al 45%, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.473,75	1.473,75	1.473,75	1.473,75	1.473,75	1.473,75
	07	2. non nominati	2.946,25	2.946,25	2.946,25	2.946,25	2.946,25	2.946,25
		II. di altri cereali:						
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 28% e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10%, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5%, in peso	736,85	736,85	736,85	736,85	736,85	736,85
	14	b. altri	2.946,25	2.946,25	2.946,25	2.946,25	2.946,25	2.946,25

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4259)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, ad una cattedra di canto nel conservatorio di musica di Roma

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata sugli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad una cattedra di canto nel Conservatorio di musica di Roma (II ruolo).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio o per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40, 45 e anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori di ruolo;

b) professori di ruolo di scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi o professori di ruolo di scuola pareggiata, convertita in statale, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari), debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23,

Roma-Eur, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni o decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito, rimanendo l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma, attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

p) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dell'autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore

dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari, e il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, entro 30 giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dello effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dallo articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli) ed il certificato medico.

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati allo ufficio concorsi dell'ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti con lettera raccomandata o con telegramma del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere le prove d'esame.

Essi sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata al Ministero, ispettorato per l'istruzione artistica, ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-Eur, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 9.

La commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati terrà conto, oltre che delle prove d'esame anche dei titoli artistici prodotti nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori, la commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo.

E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica. Il vincitore del concorso che non accetti la nomina, non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinunzia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art. 10.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1970
Registro n. 25, *foglio n.* 7

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Concorso a cattedre di canto (ramo cantanti) nei conservatori di musica

1. Accennare con la voce, accompagnandosi al pianoforte, quattro brani di musica italiana, scelti dalla commissione esaminatrice ed assegnati quattro ore prima dell'esame. Fra i brani scelti ve ne sarà uno con basso cifrato, uno di musica dell'Ottocento e due di autori moderni.

2. Accennare con la voce, accompagnandosi al pianoforte, un vocalizzo moderno scelto dalla commissione esaminatrice fra le raccolte più recenti.

3. *a*) Leggere a prima vista brani di uno spartito per canto e pianoforte scelto dalla commissione, accennandone vocalmente le diverse parti di canto.

b) Leggere all'improvviso e trasportare, non oltre una terza sopra o sotto una melodia non difficile con accompagnamento di pianoforte.

4. *a*) Svolgere per iscritto, in stanza chiusa nel limite di tempo fissato dalla commissione esaminatrice, un argomento, scelto dalla commissione, riguardante la storia dell'arte del canto, la fisiologia e l'igiene degli organi vocali, la fonetica e la pedagogia.

b) Dar prova di saper interpretare e realizzare di abbellimenti dal 700 in poi, su un brano scelto dalla commissione esaminatrice.

5. Fare l'analisi formale ed armonica, dopo mezz'ora di osservazione di un pezzo a sole voci scelto dalla commissione esaminatrice; farne un breve commento estetico ed accennare l'esecuzione al pianoforte.

6. Discutere oralmente sulla tecnica delle voci e sui vari metodi dell'insegnamento del canto. Esporre a voce i propri criteri di insegnamento e dimostrare di conoscere le più importanti opere del repertorio teatrale e da camera e le più apprezzate pubblicazioni didattiche.

7. Esaminare o classificare, in presenza della commissione esaminatrice la voce di un allievo principiante: indicare i fondamenti tecnici accennando praticamente con la propria voce, quale essa sia, la differenza tra i rendimenti acustici prodotti in maniera difettosa e quelli risultanti da una tecnica fisiologicamente perfetta.

8. Insegnare ad un allievo già maturo di studi, scelto dalla commissione un «Recitativo e Aria». Il brano verrà scelto dalla commissione esaminatrice e consegnato al candidato mezz'ora prima della prova. Il candidato non potrà allontanarsi dalla sala degli esami.

(4347)

Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a cinque posti di restauratore in prova, ad un posto di disinfestatore in prova e ad un posto di fotografo in prova nel ruolo dell'istituto di patologia del libro di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 1 marzo 1968, n. 208, relativa all'ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 4450, che approva il regolamento dei concorsi per l'ammissione del personale dell'Istituto di patologia del libro di Roma;

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il regolamento al testo unico predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il decreto ministeriale 17 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1969, registro n. 35, foglio n. 348, con cui è stato bandito un concorso per esami e per titoli a cinque posti di restauratore in prova, ad un posto di disinfestatore in prova e ad un posto di fotografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva speciale dell'Istituto di patologia del libro di Roma;

Considerata la necessità di nominare la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a cinque posti di restauratore in prova, ad un posto di disinfestatore in prova e ad un posto di fotografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva speciale dello Istituto di patologia del libro di Roma è costituita come segue:

Presidente:

Paratore dott. Gaetano, ispettore generale dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Componenti:

Rubini dott.ssa Eros, nata Berionni, direttore di divisione dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione;

Balducci dott.ssa Maria Luisa, direttore di sezione della amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione;

Bozza dott.ssa Marcella nata Mariani, direttrice di bibl. 1ª classe;

Di Franco dott.ssa Maria nata Lilli, direttrice di bibl. 2ª classe.

Segretario:

Italia dott. Salvatore, consigliere di 2ª classe dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

La dott.ssa Manganelli Franca nata Del Grano, tecnologa del ruolo del personale direttivo speciale dell'Istituto di patologia del libro di Roma, il dott. Piero Gallo, chimico del ruolo del personale direttivo speciale dell'Istituto di patologia del libro di Roma ed il prof. Lamberto Pennacchi, ordinario di fotografia presso l'istituto di Stato per la cinematografia e la televisione di via Vasca Navale di Roma, sono chiamati a far parte della commissione giudicatrice del concorso predetto, in qualità di membri aggregati, esperti, rispettivamente, per il restauro, la disinfestazione e la fotografia.

La relativa spesa, che si presume di L. 600.000 graverà sul capitolo n. 1094 del bilancio di questo Ministero per lo esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1970
Registro n. 22, *foglio n.* 313

(4456)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per esami e per titoli a centosessantuno posti di ispettore scolastico.

Nel Bollettino ufficiale n. 3 del 15 gennaio 1970 (parte II - Atti di amministrazione, pagina 147) del Ministero della pubblica istruzione e stato pubblicato il decreto ministeriale 29 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti addì 22 dicembre 1969, registro n. 101, foglio n. 371, con il quale viene approvata la graduatoria di merito del concorso per esami e per titoli a centosessantuno posti di ispettore scolastico, indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1968.

(4452)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per soli titoli a ottantuno posti d'ispettore scolastico.

Nel Bollettino ufficiale n. 3 del 15 gennaio 1970 (parte II - Atti di amministrazione, pagina 131) del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti addì 22 dicembre 1969, registro n. 101, foglio n. 370, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli a ottantuno posti di ispettore scolastico, indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1968.

(4453)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Modifica del diario delle prove scritte del concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato.

Le prove scritte del concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1969, gia fissate per i giorni 25, 26, 27, 29 e 30 maggio 1970 nella sede dell'archivio centrale dello Stato, sita in Roma, piazzale degli Archivi (EUR), sono rinviate, fermo restando la sede sopraindicata, nei giorni 15, 16, 17, 19 e 20 giugno 1970, con inizio alle ore 9 antimeridiane.

(4839)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi.

Le prove scritte del pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 18 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 25 agosto 1969, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 24 e 25 giugno 1970, alle ore 9.

(4832)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 4 marzo 1970, n. 5.

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Merano.

(*Pubblicata nel Supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13, *del* 31 *marzo* 1970)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato il piano regolatore generale del comune di Merano nei seguenti elementi costitutivi firmati dal Presidente della Giunta provinciale che formano parte integrante della presente legge:

1. Relazione illustrativa;
2. Norme di attuazione;
3. Programma di attuazione;
4. Piano di zonizzazione in scala 1:10.000;
5. Piano di zonizzazione in scala 1:5000;
6. Piano della viabilità in scala 1:10.000;
7. Piano delle zone vincolate alla tutela del paesaggio in scala 1:10.000.

L'originale del piano sarà depositato presso l'ufficio coordinamento territoriale ed urbanistica dell'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare ed il coordinamento territoriale.

Nel « Bollettino Ufficiale » della Regione saranno pubblicati gli elementi del piano di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *f*) dell'art. 15 della legge urbanistica provinciale 10 luglio 1960, n. 8, aventi contenuto normativo. Agli effetti di tale pubblicazione la Giunta provinciale è autorizzata alla riproduzione fotografica in scala ridotta degli elementi grafici obbligatori del piano stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 4 marzo 1970

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(4163)

LEGGE PROVINCIALE 26 marzo 1970, n. 6.

Modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 10 luglio 1960, n. 8, 10 novembre 1960, n. 11, 10 luglio 1961, n. 5, e 6 agosto 1963, n. 9, concernenti l'ordinamento urbanistico provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 7 *aprile* 1970)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è soppresso.

Art. 2.

Il primo e secondo comma dell'art. 8 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, sono sostituiti dai seguenti:

« Il progetto del piano, deliberato dalla giunta provinciale, è depositato ed esposto al pubblico con tutti gli allegati presso

l'amministrazione provinciale e nelle sedi dei comuni della provincia. La data di esposizione è preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, sulla stampa locale e con pubblico manifesto da affiggersi nei singoli comuni. L'esposizione ha la durata di 60 giorni, durante i quali chiunque può prendere visione del piano e degli allegati e nello stesso periodo gli enti e le associazioni interessati possono presentare osservazioni e proposte, secondo la rispettiva competenza, ai comuni, alle comunità di valle ed alla giunta provinciale, intese ad apportare un contributo al perfezionamento del piano.

Entro i successivi 30 giorni, i comuni esprimono sul progetto di piano il loro parere motivato, tenendo in dovuta considerazione le osservazioni e proposte a loro presentate. Entro ulteriori venti giorni l'assemblea della comunità di valle, ove esiste, delibera la sua presa di posizione sul progetto di piano e le osservazioni presentate.

I comuni e le comunità di valle trasmettono quindi alla Giunta provinciale il loro parere sul piano corredato dalle osservazioni e proposte presentate ».

Art. 3.

L'art. 9 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è sostituito dal seguente:

« La giunta provinciale, sentito il comitato urbanistico provinciale, delibera sulle osservazioni e sulle proposte entro 90 giorni dalla data in cui sono pervenute alla giunta stessa.

Il piano è quindi trasmesso al consiglio provinciale con le osservazioni, i pareri motivati dei comuni e delle comunità di valle, nonchè con la deliberazione della giunta provinciale sulle stesse e la relativa proposta di legge ».

Art. 4.

L'art. 12 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Ogni comune della provincia ha facoltà di formare il piano regolatore del proprio territorio. La formazione è obbligatoria per i comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico e per tutti i comuni dichiarati stazioni di cura, di soggiorno e di turismo.

La formazione è obbligatoria altresì per i comuni di accelerata urbanizzazione. La giunta provinciale può, previo parere del comitato urbanistico provinciale, dichiarare di accelerata urbanizzazione i comuni nei quali l'espansione degli insediamenti abitativi e produttivi sia particolarmente sollecitata da fattori economici e sociali, o dallo sviluppo industriale, quelli di rilevante interesse turistico e quelli che sia opportuno assoggettare alla stessa disciplina ai fini di un coordinato sviluppo urbanistico.

L'accelerata urbanizzazione è dichiarata con delibera della giunta provinciale da pubblicarsi nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

I comuni obbligati alla formazione del piano regolatore devono procedere alla nomina dei progettisti per la formazione del piano regolatore generale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o dalla data di pubblicazione della deliberazione della giunta provinciale che dichiara l'accelerata urbanizzazione. Entro i successivi dodici mesi il piano deve essere adottato dal consiglio comunale.

Nel caso in cui il piano regolatore venga restituito per modifiche, integrazioni o rielaborazioni al comune, quest'ultimo provvede ad adottare le proprie determinazioni nel termine di 90 giorni dalla restituzione ».

Art. 5.

Il terzo comma dell'art. 16 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è soppresso e dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti commi:

« In conseguenza dell'approvazione del piano regolatore, ai sensi delle norme della presente legge, i comuni, allo scopo di predisporre l'ordinata attuazione del piano, hanno facoltà di espropriare entro le zone residenziali, artigianali, industriali e commerciali, le aree inedificate e quelle su cui insistono costruzioni in contrasto con la destinazione di zona.

Il piano regolatore generale ha efficacia a tempo indeterminato.

Le indicazioni di piano regolatore generale e del programma di fabbricazione nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati alla espropriazione o a vincoli che determinano l'inedificabilità comportano dichiarazione di pubblica utilità e perdono ogni efficacia, qualora entro dieci anni dalla data di approvazione dello strumento urbanistico, il comune non abbia provveduto alla acquisizione delle aree soggette.

Per i piani urbanistici approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di dieci anni di cui al comma precedente decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Con la delibera di approvazione del piano regolatore la giunta provinciale può apportare al piano, sentito il comune ed il comitato urbanistico provinciale, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate con deliberazione del consiglio comunale, nonchè quelle che siano riconosciute indispensabili per assicurare:

a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento;

b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma;

c) la tutela del paesaggio;

d) la tutela dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;

e) l'osservazione dei limiti di cui agli articoli 20, 22, 23 e 25 della presente legge.

Entro ulteriori centoventi giorni la giunta provinciale, secondo le modalità previste ai commi precedenti, delibera sul piano e presenta la relativa proposta di legge al consiglio provinciale, mettendo in evidenza le eventuali modifiche al progetto di piano di cui al comma precedente.

Dalla data di adozione del piano regolatore, del programma di fabbricazione o di un piano di attuazione le normali misure di salvaguardia di cui all'art. 25, legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, sono obbligatorie e si applicano per il periodo di tempo ivi stabilito.

L'obbligatorietà si estende anche alle modifiche introdotte nel piano dalla giunta provinciale. A tal riguardo la corrispondente delibera della giunta provinciale è pubblicata per la durata di 15 giorni all'albo comunale ».

Art. 6.

All'art. 17 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è aggiunto il seguente secondo comma:

« Per l'adozione di varianti che non comportino sostanziali innovazioni, tali da mutare le caratteristiche del piano stesso ed i criteri di impostazione, non è prescritto il preventivo parere di cui al comma precedente. Tali varianti diventano esecutive alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione da parte della giunta provinciale nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Al consiglio provinciale è trasmessa per conoscenza una copia della deliberazione stessa ».

Art. 7.

Sostituire il terzo comma dell'art. 18 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, con il seguente:

« Per l'approvazione del piano regolatore intercomunale si applica la procedura prevista per i piani regolatori generali di modo che ogni consiglio comunale delibera la parte di sua competenza ».

Art. 8.

L'art. 19 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Trascorso uno dei termini assegnati al comune dagli articoli precedenti per la formazione ed adozione del piano regolatore, il Presidente della giunta provinciale, salvo il caso di una sola proroga da parte della giunta non superiore ad un semestre concessa su richiesta motivata del comune, convoca il consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di trenta giorni. Trascorso quest'ultimo la giunta provinciale nomina un commissario per la designazione dei progettisti, ovvero per l'adozione del piano regolatore generale o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del piano alla giunta provinciale.

Nel caso di compilazione o di rielaborazione d'ufficio del piano, la giunta provinciale promuove l'iscrizione d'ufficio della parte della relativa spesa a carico del comune nel bilancio comunale ».

Art. 9.

La lettera *i*) dell'art. 21 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è sostituita dalle seguenti lettere:

« *i*) il programma per l'attuazione;

k) la relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano ».

Art. 10.

L'art. 22 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Alla formazione dei piani particolareggiati si applica il procedimento previsto all'art. 16 della presente legge, mentre i termini stabiliti dallo stesso articolo sono ridotti alla metà. Le opposizioni possono essere presentate soltanto dai proprietari degli immobili considerati nel piano.

I piani particolareggiati sono approvati dalla giunta provinciale previo parere del comitato urbanistico provinciale.

I piani particolareggiati hanno vigore per il periodo di tempo stabilito dal comune, comunque non superiore a dieci anni e non superiore all'efficacia dei vincoli di cui all'art. 16, comma quinto, della presente legge ».

Art. 11.

L'art. 23 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni ed i provvedimenti da qualsiasi autorità emessi, tendenti ad autorizzare opere non conformi alle prescrizioni dei piani entrati in vigore od esecutivi, o che in qualsiasi modo costituiscono deroga o violazione delle stesse, sono nulli di diritto e perciò improduttivi di effetti giuridici.

Il rilascio di licenza edilizia in applicazione di disposizioni, le quali consentono ai comuni di derogare alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori, è subordinato al preventivo nulla osta dell'assessore provinciale competente, nonchè della sovrintendenza ai monumenti ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357.

I poteri di deroga di cui al comma precedente possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico ».

Art. 12.

Il secondo comma dell'art. 24 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 10 luglio 1961, n. 5, è sostituito dai seguenti:

« La licenza edilizia è richiesta anche per l'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno. Per le opere da eseguirsi su terreni demaniali, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, è pure richiesta la licenza edilizia.

La concessione della licenza è in ogni caso subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o all'impegno dell'attuazione delle stesse da parte del comune nel successivo biennio o all'impegno del privato di attuare le stesse contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza.

Presupposto per la realizzazione di nuova cubatura a scopo residenziale e quindi per il rilascio della relativa licenza in tutte le parti del territorio comunale, escluse le zone di verde rurale, le zone boschive, il verde alpino e le zone per l'edilizia sociale, è la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e di quota parte di quelle necessarie per l'urbanizzazione secondaria, nonchè la partecipazione alla spesa per le opere stesse, nella misura stabilita dall'art. 18, sesto comma, della presente legge.

La cessione in natura può essere commutata dal comune in pagamento di una corrispondente somma, prendendo come base di valutazione il valore medio delle aree destinate all'urbanizzazione primaria e secondaria, riferito all'ultimo biennio.

Le relative entrate devono essere destinate in primo luogo all'acquisizione delle aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e quindi per la realizzazione delle relative opere.

Le determinazioni del sindaco sulle domande di licenza di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal sindaco. Scaduto tale termine senza che il sindaco si sia pronunciato, la domanda s'intende rigettata e l'interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto, senza necessità di messa in mora.

Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.

La licenza edilizia non può avere validità superiore ad un anno; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati, l'interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza. L'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Le licenze edilizie rilasciate vengono annotate a cura della amministrazione comunale con l'indicazione dell'area sfruttata in apposito registro ».

Art. 13.

All'art. 24 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, sono aggiunti i seguenti commi:

« E' vietata qualsiasi costruzione su terreni sede di frane o valanghe, o sul confine fra terreni di differenti caratteristiche meccaniche, sul ciglio o al piede di dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici, franosi o comunque soggetti a scoscendimenti. Nei casi dubbi il sindaco, prima di ogni determinazione, può chiedere parere all'Assessorato provinciale competente per la materia dell'urbanistica, il quale si pronuncerà dopo aver esperito le necessarie indagini, prescrivendo, se del caso, la consulenza di un geologo. Le eventuali spese vengono poste a carico del richiedente se trattasi di un caso particolare o del comune interessato se la richiesta riguarda interessi pubblici.

Nella delimitazione territoriale dei futuri insediamenti da prevedere negli strumenti urbanistici dovrà tenersi conto delle esigenze della difesa del suolo e delle riserve idriche, del razionale sfruttamento del suolo e della conservazione o ricostituzione delle unità produttive, nonchè della tutela del paesaggio.

La giunta provinciale può stabilire caso per caso che nella elaborazione degli strumenti urbanistici locali vengano sentiti esperti nelle diverse materie pertinenti alle esigenze particolarmente importanti per i comuni interessati ».

Art. 14.

Nel secondo comma dell'art. 27 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, le parole « può . . . ordinarne » sono sostituite con « ordina la demolizione o la rimessa in pristino ».

L'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 27 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è sostituito dal seguente ed allo stesso articolo sono aggiunti i seguenti commi:

« Al pagamento delle spese di demolizione sono in ogni caso solidamente obbligati il committente, il titolare dell'impresa che ha eseguito i lavori ed il direttore dei lavori, qualora non abbia contestato ai detti soggetti e comunicato al comune la non conformità delle opere rispetto alla licenza edilizia.

Qualora non sia possibile, per accertate ragioni tecniche, procedere alla restituzione in pristino o alla demolizione delle opere eseguite in contrasto con la licenza di costruzione, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale. Le opere eseguite senza che sia stata rilasciata alcuna licenza di costruzione devono essere comunque demolite o rimesse in pristino.

I proventi delle sanzioni pecuniarie del precedente comma sono riscossi dal comune e destinati al finanziamento delle opere di urbanizzazione, ovvero dalla Provincia, nell'ipotesi di intervento della stessa ».

Art. 15.

L'art. 29 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è modificato dal seguente:

« Ogni consiglio comunale deve costituire una commissione edilizia comunale composta di almeno cinque membri e cioè:

1) il sindaco o un assessore da lui delegato che la presiede;

2) l'ufficiale sanitario;

3) un esperto designato dall'assessore provinciale all'urbanistica, scelto, fino all'istituzione degli uffici distaccati ai sensi dell'art. 24 della presente legge, dall'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio istituito presso l'Amministrazione provinciale;

4) un tecnico comunale o della comunità di valle, ove esista, od un tecnico scelto dal consiglio comunale;

5) il comandante del corpo dei vigili del fuoco competente per territorio, o un suo delegato.

Nei comuni stazioni di cura, soggiorno e di turismo ed in quelli dichiarati di interesse turistico, della commissione deve fare parte anche un rappresentante dell'azienda di soggiorno o della proloco.

Per tutti i membri della commissione, ad eccezione del presidente, deve essere nominato un supplente destinato a sostituire l'effettivo in caso di assenza od impedimento.

La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento della commissione possono essere ulteriormente disciplinati nel regolamento edilizio comunale. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. La presenza in commissione dell'ufficiale sanitario sostituisce l'autorizzazione speciale prescritta.

Ogni consiglio comunale può aumentare il numero dei componenti di detta commissione sino ad un massimo di nove membri; il capoluogo della provincia ha facoltà di estendere il numero sino a undici membri.

Al membro di cui al numero 3), sono estese le disposizioni della legge provinciale concernente i compensi ai componenti di commissioni istituite presso l'amministrazione provinciale.

Del membro di cui al numero 3) il sindaco può valersi per l'ispezione al fine del rilascio della licenza d'uso».

Art. 16.

L'art. 31 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è sostituito dal seguente:

«I comuni non obbligati alla formazione del piano regolatore generale devono provvedere all'adozione di un programma di fabbricazione.

Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge non sia stato adempiuto a quanto stabilito dal precedente comma del presente articolo, il presidente della giunta provinciale, salvo il caso di proroga da parte della giunta non superiore ad un semestre concessa su richiesta motivata del comune, convoca il consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di trenta giorni. Trascorso quest'ultimo la giunta provinciale nomina un commissario per la designazione dei progettisti su proposta dell'assessore provinciale all'urbanistica, ovvero per l'adozione del programma di fabbricazione o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del programma di fabbricazione alla giunta provinciale.

Nel caso in cui il programma di fabbricazione redatto dal comune ovvero d'ufficio, venga restituito per modifiche o rielaborazioni al comune stesso, questo provvede, nel termine di novanta giorni dalla restituzione, ad adottare le proprie determinazioni. Trascorso tale termine si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Nel caso di compilazione d'ufficio, la giunta provinciale promuove l'iscrizione d'ufficio, nel bilancio comunale, della spesa occorrente per la redazione o rielaborazione del programma di fabbricazione.

Il programma di fabbricazione deliberato dal consiglio comunale deve essere depositato nella segreteria del comune ed esposto al pubblico per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione e di presentare osservazioni o proposte. Del deposito è data notizia al pubblico con avviso sull'albo comunale. Il programma di fabbricazione deve essere trasmesso a cura del sindaco alla giunta provinciale entro i successivi trenta giorni con le osservazioni, le proposte e le conclusioni del consiglio comunale sulle medesime.

I programmi di fabbricazione dei comuni sono approvati con deliberazione della giunta provinciale sentita la commissione urbanistica provinciale entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione.

I regolamenti edilizi dei comuni di cui all'articolo precedente non vengono esposti e pubblicati ai sensi delle disposizioni del presente articolo; sono però soggetti, ai sensi degli articoli 23 e 49 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, al controllo di merito della giunta provinciale, previo parere della commissione urbanistica provinciale.

Il programma di fabbricazione che ha vigore a tempo indeterminato deve contenere gli elementi di cui all'art. 14 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8.

Con la deliberazione di approvazione la giunta provinciale può introdurre nel programma di fabbricazione le modifiche che siano ritenute indispensabili ai fini di cui al settimo comma dell'art. 16 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8».

Art. 17.

L'art. 34 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è sostituito dal seguente:

«Indipendentemente dalla facoltà prevista all'articolo seguente, il comune può procedere in sede di approvazione del piano particolareggiato o successivamente, nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di attuazione, ma sempre entro il limite di durata del piano stesso, alla formazione di comparti costituenti unità fabbricabili, comprendenti aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo le prescrizioni del piano particolareggiato.

Formato il comparto, il sindaco deve invitare i proprietari a dichiarare entro un termine fissato nell'atto di notifica, se intendano procedere da soli, in quanto proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio, alla edificazione dell'area ed alle trasformazioni delle costruzioni.

A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, i tre quarti del valore dell'intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante l'espropriazione delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica, il comune procede all'espropriazione del comparto secondo le disposizioni della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, e modifiche. Per l'assegnazione di esso, con l'obbligo di provvedere ai lavori di edificazione e di trasformazione a norma del piano particolareggiato, il comune indice una gara tra i proprietari espropriati sulla base del prezzo corrispondente alla indennità di espropriazione aumentata dalla somma corrispondente all'aumento di valore derivante dalla approvazione del piano.

In caso di diserzione della gara, il comune può procedere alla assegnazione mediante gara aperta a tutti o in osservanza delle disposizioni della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, mediante vendita a trattativa privata, a prezzo non inferiore a quello posto a base della gara tra i proprietari espropriati.

La spesa necessaria per l'espropriazione delle aree comprese nel comparto edificatorio può essere posta a carico del soggetto con il quale il comune avrà stipulato apposito contratto per la realizzazione del comparto, secondo modalità da definirsi nel regolamento di attuazione. Tale contratto dovrà comunque prevedere l'obbligo del soggetto di mettere a disposizione del comune tutte le somme occorrenti per il pagamento delle indennità di espropriazione ai proprietari compresi nel comparto».

Art. 18.

Il primo e secondo comma dell'art. 36 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, sono sostituiti dai seguenti:

«Nei comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio viene autorizzata dal consiglio comunale previo nulla osta dell'assessore provinciale alla urbanistica, sentita la commissione urbanistica provinciale.

Per le zone di espansione da indicare nello strumento urbanistico è vietato il rilascio di licenza edilizia singola prima della approvazione di uno degli strumenti di attuazione previsti al comma precedente. Nelle predette zone di espansione industriale, artigianale e commerciale, nonchè nelle zone di espansione residenziale con densità non superiore a 1,5 mc/mq la edificazione è soggetta soltanto alla predisposizione di un piano di urbanizzazione primaria da approvare con le forme e procedure previste dal presente articolo per il piano di lottizzazione a scopo residenziale. Il termine di validità del piano di urbanizzazione non può essere superiore a dieci anni.

La facoltà di espropriazione ai sensi dell'art. 5 della presente legge è esercitata nelle zone di espansione di cui al precedente comma, previa approvazione di un piano particolareggiato ovvero di un piano di urbanizzazione.

Le aree espropriate, destinate all'edificazione privata, non sfruttate entro il termine di validità del piano particolareggiato o del piano di urbanizzazione ovvero, nelle zone non sottoposte al piano di attuazione, entro il termine di cinque anni dalla avvenuta espropriazione, sono restituite su richiesta agli espropriati al prezzo dell'espropriazione.

L'autorizzazione alla lottizzazione di cui al primo comma può essere rilasciata anche dalla data di approvazione totale o parziale del piano regolatore adottato da parte della giunta provinciale.

L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da annotare a cura del proprietario nel libro fondiario che preveda:

1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, cioè strade residenziali, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, nonchè la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2);

2) l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione e di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità ed alle caratteristiche degli insediamenti nelle lottizzazioni;

3) i termini, non superiori ai dieci anni, entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di cui al n. 2);

4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

La convenzione deve essere approvata con deliberazione della giunta comunale nelle forme di legge.

Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

Nei comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore generale, anche se non si è provveduto alla formazione del piano particolareggiato di esecuzione, il sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio.

Se si procede all'espropriazione ai sensi del comma seguente, le spese per l'elaborazione del piano di lottizzazione sono a carico del comune ».

Art. 19.

Alla legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, dopo l'art. 37 è aggiunto il seguente art. 37-*bis*:

« I professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale o di un programma di fabbricazione possono, fino alla approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, assumere nell'ambito del territorio del comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici. Ogni violazione viene segnalata al rispettivo consiglio dell'ordine per i provvedimenti del caso ».

Art. 20.

Alla legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, dopo l'art. 37 è aggiunto il seguente art. 37-*ter*:

« Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione ».

Art. 21.

Alla legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, dopo l'art. 37 è aggiunto il seguente art. 37-*quater*:

« Nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, l'edificazione a scopo residenziale è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non può superare la misura di un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile, se trattasi di edifici ricadenti in centri abitati, i cui perimetri, qualora non siano già definiti, vengano determinati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione del consiglio comunale, sentito l'assessore provinciale all'urbanistica. Nelle parti del territorio, classificate terreno agricolo nel catasto, ed in assenza della perimetrazione anche negli insediamenti abitativi, si applicano le disposizioni della presente legge relative al verde rurale; nelle altre parti è vietata qualsiasi costruzione a scopo residenziale;

b) gli edifici non possono comprendere più di tre piani abitabili;

c) l'altezza di ogni edificio non può essere superiore alla larghezza degli spazi pubblici o privati su cui esso prospetta e la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire.

Le superfici coperte degli edifici e dei complessi produttivi non possono superare un terzo dell'area di proprietà.

Qualora l'agglomerato urbano rivesta carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale sono consentite esclusivamente opere di consolidamento o restauro, senza alterazione di volumi. Le aree libere sono inedificabili fino all'approvazione dello strumento urbanistico.

Dalla data di approvazione del progetto di piano regolatore generale da parte della giunta provinciale o di parti di esso, le limitazioni del presente articolo non trovano applicazione per le parti del piano approvato ed i comuni sono autorizzati a dare esecuzione al piano regolatore rispettivamente a parti di esso ».

Art. 22.

Alla legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, dopo l'art. 37 è aggiunto il seguente art. 37-*quinquies*:

« In tutti i comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonchè rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

I limiti ed i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con regolamento di attuazione della presente legge, sentito il comitato urbanistico provinciale ».

Art. 23.

All'art. 37 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è aggiunto il seguente art. 37-*sexies*:

« Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione nelle zone con funzione agricola è consentita, nella misura necessaria per la razionale conduzione dell'azienda, la costruzione di fabbricati rurali (escluse le abitazioni). Per fabbricati rurali si intendono le costruzioni ad uso aziendale, per il ricovero del bestiame, per il deposito degli attrezzi, nonchè gli impianti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli del luogo, realizzati da coltivatori diretti singoli od associati.

Nel verde agricolo la densità fondiaria massima a scopo residenziale è di 0,04 mc/mq. I coltivatori diretti, proprietari di minime unità colturali, possono comunque realizzare nella sede dell'azienda agricola la propria abitazione nella misura massima di 1200 mc, computando a tale scopo, sempre con la densità di 0,04 mc/mq, i terreni agricoli situati nel comune dove è progettata la costruzione, nonchè quelli situati in un altro comune contermine a distanza che consenta l'esercizio di una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria.

Agli effetti del presente articolo si considera verde agricolo i terreni pur inclusi dagli strumenti urbanistici in zone boschive, ma classificati terreni agricoli nel catasto.

Per aziende zootecniche industrializzate e per aziende ortofloricole, la cui minima unità colturale appoderata non raggiunge l'estensione di un ettaro, è ammessa la costruzione di vani abitabili nella misura massima di 400 mc.

Fino a quando la materia delle minime unità colturali non sarà disciplinata con apposita legge provinciale, la minima unità colturale ai sensi dell'art. 846 e seguenti del codice civile è determinata per zone e categorie di aziende omogenee dalla giunta provinciale su proposta dell'assessore per l'agricoltura, sentita la commissione provinciale per i masi chiusi.

Esercizi alberghieri esistenti nel verde rurale alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ampliati, indipendentemente dalla densità fondiaria, per consentire una maggiore funzionalità dell'esercizio nei limiti da determinare nel regolamento di esecuzione della presente legge. La licenza edilizia viene rilasciata su conforme parere della commissione urbanistica provinciale, integrata da un esperto in materia di turismo, scelto da una terna proposta dall'associazione provinciale di categoria ».

Art. 24.

All'art. 37 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è aggiunto il seguente art. 37-*septies*:

« Alla domanda di costruzione il richiedente deve allegare gli estratti tavolari ed i fogli di possesso dei terreni agricoli interessati dalla costruzione.

La cubatura esistente alla data di entrata in vigore della presente legge viene computata per la determinazione della densità fondiaria ammissibile.

In caso di acquisto di terreno agricolo dopo l'entrata in vigore della presente legge, lo sfruttamento della densità fondiaria ammissibile in tale zona è comunque consentito, qualora non sia stata sfruttata da precedente proprietario.

E' istituito per comprensorio il registro del verde agricolo, nel quale vengono annotati:

a) l'utilizzazione edilizia in atto all'entrata in vigore della presente legge con indicazione delle relative aree sfruttate;

b) le licenze edilizie rilasciate ai sensi della presente legge ed i relativi terreni sfruttati;

c) i vincoli concernenti l'edificabilità nel verde agricolo, derivanti dalle norme sulla difesa del suolo e delle risorse idriche, sul razionale sfruttamento del suolo mediante la bonifica delle terre e la conservazione o ricostituzione delle unità produttive, nonchè della tutela del paesaggio.

Il registro è tenuto in un ufficio dell'amministrazione provinciale con sede presso la comunità di valle, ove esiste.

Il tecnico preposto all'ufficio ha inoltre le funzioni di incaricato provinciale nelle commissioni edilizie comunali del comprensorio, nonchè di consulente dei comuni del comprensorio in materia di urbanistica, tutela del paesaggio e piani di zona per l'edilizia economica e popolare.

Fino a quando non sarà disposto diversamente i comprensori sono quelli indicati nel programma di sviluppo economico della provincia per il quinquennio 1966-70, approvato dal consiglio provinciale il 3 febbraio 1968 ».

Art. 25.

All'art. 37 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è aggiunto il seguente art. 37-*octies*:

« Nel verde rurale le opere di urbanizzazione primaria, in particolare la viabilità, i servizi di smaltimento dei liquami e di approvvigionamento idrico sono a totale carico del richiedente la licenza edilizia. La loro realizzazione deve avvenire contemporaneamente alla costruzione ed è presupposto per il rilascio della licenza d'uso.

Su prescrizione del comune, e comunque nei casi in cui la costruzione sia distante meno di 100 metri dalla rete di fognatura del comune, la costruzione deve essere allacciata a tale impianto.

In caso di azienda agricola le acque nere, in quanto destinate a fertilizzare i propri terreni agricoli, possono essere accumulate comunque in pozzo nero a tenuta.

Se il comune ritiene inattuabile, per la quantità e composizione dei liquami derivanti da un determinato esercizio, lo allacciamento alla fognatura pubblica, il rilascio di licenza edilizia viene condizionato alla realizzazione di un impianto epurativo proprio, adeguato all'azienda. Per il tipo e le dimensioni di tale impianto il comune chiede il parere del medico provinciale.

Ove il comune non sia dotato di fognatura con adeguato impianto epurativo secondo le prescrizioni vigenti in materia e se non si garantisce la realizzazione di un impianto epurativo proprio ai sensi del precedente comma, è vietata qualsiasi costruzione nel verde rurale, ad eccezione di quelle connesse con aziende agricole.

Con regolamento di attuazione della presente legge saranno stabilite le caratteristiche delle opere di urbanizzazione, considerando che le stesse dovranno essere adeguatamente condizionate ad una adatta ubicazione rispetto agli edifici vicini, alla estensione del terreno, alla direzione e profondità della falda freatica, alla natura fisico-chimica del suolo ».

Art. 26.

All'art. 37 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è aggiunto il seguente art. 37-*nones*:

« Qualora nelle zone ad utilizzazione agricola gli strumenti urbanistici o l'autorità per la tutela del paesaggio caso per caso non consentano per ragioni di conservazione del paesaggio agrario-tradizionale, lo sfruttamento della densità fondiaria di cui all'art. 19 ed ammettano esclusivamente il risanamento conservativo degli edifici esistenti, l'amministrazione provinciale può concedere contributi annui.

Per poter usufruire del contributo i proprietari devono impegnarsi formalmente alla conservazione del verde agricolo prestando la loro opera per la coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria e per la manutenzione degli immobili.

Come contributo annuo viene concessa una somma fino a L. 20.000 per ettaro di terreno destinato a coltura con un massimo di L. 200.000 per azienda agricola.

Con legge di bilancio saranno predisposti gli stanziamenti annuali per il finanziamento delle spese di cui al precedente comma, entro i seguenti limiti d'impegno:

1970: lire 50 milioni;
1971: lire 100 milioni (per nuovi impegni lire 50 milioni);
1972: lire 150 milioni (per nuovi impegni lire 50 milioni);
1973: lire 200 milioni (per nuovi impegni lire 50 milioni);
1974: lire 250 milioni (per nuovi impegni lire 50 milioni);
1975 e successivi: lire 250 milioni.

All'onere complessivo di lire 750 milioni per gli anni dal 1970 al 1974 si fa fronte con corrispondenti aliquote dell'incremento annuo delle entrate provinciali ex art. 68 dello statuto di autonomia.

Per gli anni successivi al 1974 si riserva per il finanziamento della presente legge una quota delle entrate provinciali medesime in misura costante di lire 250 milioni annue ».

Art. 27.

L'art. 38 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Nell'edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione devono osservarsi dalla proprietà stradale distanze minime che vengono stabilite con regolamento di attuazione della presente legge, sentito il Comitato urbanistico provinciale ».

Art. 28.

Alla legge provinciale 6 agosto 1963, n. 9, è aggiunto il seguente art. 7:

« Presso l'amministrazione provinciale è istituito l'albo di esperti in urbanistica e tutela del paesaggio.

Per assolvere particolari compiti di consulenza e per le funzioni specifiche come previsti dalle leggi provinciali in urbanistica e tutela del paesaggio, vengono scelti uno o più esperti dal suddetto albo.

L'iscrizione all'albo avviene con decreto del presidente della giunta provinciale.

I requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione vengono fissati con regolamento di esecuzione della presente legge ».

Disposizioni transitorie e finali

Art. 29.

Fino all'emanazione del regolamento di attuazione di cui al secondo comma dell'art. 22 della presente legge, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, emanato in attuazione della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Fino all'emanazione del regolanento di cui all'art. 27 della presente legge si applicano le distanze previste dal decreto ministeriale 1° aprile 1968, emanato in attuazione della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Art. 30.

La giunta provinciale è autorizzata a riordinare in forma di testo unico, senza introdurre modifica alcuna, tutte le leggi emanate dal consiglio provinciale in materia di urbanistica e tutela del paesaggio.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 26 marzo 1970

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(4164)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.